

SENATO DELLA REPUBBLICA

— X LEGISLATURA —

N. 3120

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro della Difesa**

(ROGNONI)

di concerto col **Ministro delle Finanze**

(FORMICA)

e dal **Ministro del Tesoro**

(CARLI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 20 DICEMBRE 1991

Modifica dell'articolo 32 della legge 19 maggio 1986, n. 224, concernente norme per il reclutamento degli ufficiali piloti di complemento delle Forze armate, e modifiche ed integrazioni della legge 20 settembre 1980, n. 574, riguardante l'avanzamento degli ufficiali delle Forze armate e della Guardia di finanza

ONOREVOLI SENATORI. - La IV Sezione del Consiglio di Stato, con decisione n. 175 del 14 marzo 1990, ha affermato che le promozioni degli ufficiali delle Forze armate, previste dai commi 5 e 6 dell'articolo 32 della legge 19 maggio 1986, n. 224, devono essere conferite automaticamente, senza il previo accertamento del possesso dell'idoneità all'avanzamento al grado superiore.

Per effetto di tale decisione, nel conferimento delle promozioni di che trattasi viene a mancare quella tutela del pubblico interesse che è assicurata dall'accertamento dell'obiettivo possesso, da parte degli ufficiali promovendi, dell'idoneità alle funzioni del grado superiore.

È inoltre da tenere nella dovuta considerazione che le promozioni in questione, malgrado abbiano principale finalità di beneficio a favore di ufficiali che si accingono a lasciare il servizio, hanno pur sempre reali riflessi sull'impiego del personale interessato che, all'occorrenza, può essere richiamato in servizio.

Analoghe considerazioni valgono per la promozione prevista dall'articolo 34 della legge 20 settembre 1980, n. 574, che, pur se conferibile soltanto nella posizione di congedo, ha per destinatari ufficiali i quali, all'occorrenza, possono essere richiamati in servizio.

Al fine di eliminare l'inconveniente, è stato elaborato il presente disegno di legge con il quale, attraverso una modifica dell'articolo 32 della legge n. 224 del 1986, si stabilisce che le promozioni in argomento sono conferite previo giudizio di idoneità espresso dalle competenti Commissioni, secondo la procedura di avanzamento «ad anzianità» regolata dall'articolo 24 della legge 12 novembre 1955, n. 1137.

L'iniziativa non comporta oneri finanziari e, pertanto, non si rende necessaria la predisposizione della relazione tecnica di cui all'articolo 11-ter della legge n. 468 del 1978, aggiunto dall'articolo 7 della legge 23 agosto 1988, n. 362.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. All'articolo 32 della legge 19 maggio 1986, n. 224, dopo il comma 11, è aggiunto il seguente:

«11-bis. Le promozioni previste dai commi 5 e 6, nonché dall'articolo 34 della legge 20 settembre 1980, n. 574, sono conferite previo accertamento dell'idoneità all'avanzamento, condotto dalle competenti Commissioni di avanzamento secondo la procedura indicata dall'articolo 24 della legge 12 novembre 1955, n. 1137».